



## **INTEGRAZIONE**

### **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

#### **SULLA COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTATE**

#### **DELL'ANNO 2019 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE**

ai sensi dell'articolo 8 comma 6 del CCNL 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 e dell'articolo 40, comma 3-sexies D.Lgs 165/2001

redatta in conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 e nelle Note applicative della medesima circolare pubblicate il 12 marzo 2013 sul sito della Ragioneria Generale dello Stato

opportunamente adattata alla luce delle nuove disposizioni introdotte con il CCNL 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018

In data 1° aprile 2019 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate per il personale non dirigente dell'anno 2019, sulla base della relazione tecnico-finanziaria predisposta in data 21 marzo 2019.

La relazione illustrativa e tecnico-finanziaria redatta a corredo dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo per il triennio 2019-2021 è stata sottoposta alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti che ha rilasciato il proprio parere positivo in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio in data 2 dicembre 2019.

Nel presente documento viene integrata la parte tecnico-finanziaria a seguito di alcune novità sopraggiunte successivamente al 1° aprile 2019 e delle seguenti variazioni:

- l'integrazione, effettuata con determinazione n. 46/A-SG del 3 marzo 2020, conseguente alla quantificazione definitiva, a conclusione dell'anno di rilevazione e comunque entro la chiusura del bilancio d'esercizio, delle risorse a titolo di quota parte degli introiti definitivi derivanti dall'attività di verbalizzazione dei concorsi a premio dell'anno 2019
- l'integrazione delle risorse aggiuntive discrezionali correlate agli obiettivi dell'Ente decise dalla Giunta con deliberazione in data odierna 9 giugno 2020.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

### Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Essendo già stata predisposta la relazione tecnico-finanziaria in sede di costituzione del fondo decentrato anno 2019, si rimanda per le parti di pertinenza alla relazione del 21 marzo 2019 (v. verbale Collegio Revisori dei Conti del 1° aprile 2019).

La quantificazione provvisoria delle risorse decentrate per l'anno 2019 del personale non dirigente è stata effettuata con determinazione n. 116/A-SG del 2 luglio 2019 per l'importo complessivo di 1.071.051,99 euro, al netto dell'integrazione di quota parte degli introiti derivanti dalla verbalizzazione dei concorsi a premio e delle risorse aggiuntive discrezionali decisa dalla Giunta.

Le novità che vengono illustrate ed integrate nella presente relazione riguardano:

- l'aggiornamento dell'Unico Importo Consolidato anno 2017 (a seguito delle indicazioni contenute nella circolare RGS n. 15 del 16 maggio 2019 (conto annuale 2018) in ordine alla separata esposizione della decurtazione permanente anno 2014. Tale aggiornamento, meramente formale ai fini della presente relazione, era già stato esposto nell'integrazione della Relazione tecnico-finanziaria alla costituzione definitiva del fondo risorse decentrate anno 2018 e certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 11 del 10 giugno 2019, quindi solo successivamente alla data del 1° aprile 2019 in cui il Collegio aveva certificato la costituzione del fondo per l'anno 2019);
- la ridefinizione delle risorse a bilancio destinate al Fondo Posizioni Organizzative effettuata con determinazione n. 85 del 17 maggio 2019, quindi solo successivamente alla data del 1° aprile 2019 in cui il Collegio aveva certificato la costituzione del fondo per l'anno 2019;
- l'integrazione conseguente alla quantificazione definitiva, a conclusione dell'anno di rilevazione e comunque entro la chiusura del bilancio d'esercizio, delle risorse di cui all'art. 67 comma 3 lett. a) del CCNL 21 maggio 2018, pari a 33.346,43 euro, a titolo di quota parte degli introiti derivanti dall'attività di verbalizzazione dei concorsi a premio dell'anno 2019, effettuata con determinazione n. 46/A-SG del 3 marzo 2020;
- l'integrazione delle risorse aggiuntive discrezionali correlate agli obiettivi dell'ente 2019 di cui all'art. 67 comma 3 lett. i) e comma 5 lett. b) del CCNL 21 maggio 2018 decisa dalla Giunta in data odierna nell'ammontare di 636.761,29 euro.

Di seguito vengono aggiornate le sole sezioni interessate dalle novità sopraggiunte con evidenziazione di ciò che è stato modificato in **colore verde**:

### Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili sono caratterizzate per la loro natura da *certezza, stabilità e continuità* e rimangono acquisite tra le risorse decentrate anche negli anni successivi. Il calcolo delle risorse stabili avviene tenendo conto delle fonti di finanziamento elencate in dettaglio dall'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.05.2018.

Il totale complessivo delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità è pari a **913.434,83 euro**. Di tale importo complessivo, l'ammontare da assoggettare al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016") è pari a **858.434,38 euro**, in quanto l'ulteriore ammontare di 55.000,45 euro, a titolo di incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL 21.5.2018 di cui all'art. 67 comma 2

- lettera a): incremento a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019 pari all'importo di 83,20 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti destinatari del ccnl in servizio alla data del 31 dicembre 2015
- lettera b): incremento a regime dei differenziali delle progressioni economiche derivante dagli aumenti stipendiali disposti dal rinnovo contrattuale, valorizzato in conformità alle indicazioni Aran fornite al Comune di Rovigo tramite nota n. 11894 del 24 maggio 2018 nonché considerando il personale in servizio alle date di decorrenza degli incrementi con il criterio del *full time equivalent* in linea con le previsioni dell'art. 9 del D.Lgs 81/2015 e delle indicazioni Unioncamere contenute nelle risposte alle FAQ sul nuovo CCNL 21.5.2018 aggiornate al 4 luglio 2018,

non è assoggettabile al vincolo in esame, come stabilito dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018, dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dall'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base al quale *"il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 D.Lgs 165/2001"*.

E' possibile suddividere le risorse stabili in tre gruppi, di seguito illustrati separatamente, all'interno dei quali elencare le specifiche voci di finanziamento previste dai CCNL: risorse storiche consolidate, incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL ed altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità.

#### - Risorse storiche consolidate

**Unico Importo Consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 CCNL 21.5.2018): 834.144,15 euro certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 17 del 27 novembre 2018**

Si tratta di tutte le risorse decentrate stabili, aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità come indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017, soggette al limite 2016, costituite con determinazione n. 224/A-SG del 17 novembre 2017 come certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 13 del 14 novembre 2017, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle Progressioni Economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22.01.2004, **al lordo della decurtazione permanente anno 2014 di cui all'art. 1 comma 456 L. 147/2013 pari a -14.833,99 euro, ancora vigente, la quale, per espressa indicazione contenuta nella circolare RGS n. 15 del 16 maggio 2019 (conto annuale 2018), viene esposta separatamente nella sezione delle decurtazioni.**

Tali risorse sono confluite nell'Unico Importo Consolidato, che rimane confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi, al netto di quelle destinate, nel medesimo anno 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (273.000,00 euro come risultante dal contratto collettivo decentrato integrativo per l'annualità 2017 sottoscritto in data 19 dicembre 2017) nonché dell'importo utilizzato per incarichi di Alta Professionalità (10.750,00 euro).

Si precisa al riguardo che l'ammontare delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari 2001 esclusa la quota della dirigenza, ammontava in 14.884,47 euro, mentre l'importo effettivamente utilizzato nell'anno 2017 per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale incaricato di Alta Professionalità era pari a 10.750,00 euro. La differenza di 4.134,47 euro, pertanto, è rimasta acquisita nell'ambito dell'Unico Importo Consolidato, così come precisato anche dall'Aran con parere CFL15 del 9 ottobre 2018. Il Fondo Posizioni Organizzative, invece, posto a carico del bilancio dell'Ente, quantificato con riferimento all'anno 2017 sulla base delle disposizioni del ccnl è pari a 283.750,00 euro (273.000,00+10.750,00=283.750,00 euro).

Si precisa inoltre che l'Unico Importo Consolidato (UIC) determinato come sopra illustrato:

- non comprende i differenziali delle progressioni economiche orizzontali relativi all'anno 2017 derivanti dal rinnovo contrattuale sottoscritto il 21 maggio 2018 (8.878,79 euro) in quanto tale incremento risulta essere in parte già compreso ed assorbito in quello riconosciuto con decorrenza 1° marzo 2018. Pertanto, onde evitare duplicazioni di importi ed in considerazione del fatto che lo stesso deve essere considerato escluso dal limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 sulla base della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL, della deliberazione Corte Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dall'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12, gli incrementi contrattuali riconosciuti a titolo di differenziali delle progressioni economiche orizzontali vengono esposti complessivamente tra gli incrementi stabili dell'anno 2018 di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL 21.5.2018;
- comprende l'importo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam non più corrisposto al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2017, compresa la quota di tredicesima mensilità (639,87 euro) valorizzato con il metodo del pro-rata per il periodo in cui non era più in servizio. Si fa presente, pertanto, che

nell'incremento di natura stabile previsto all'art. 67 comma 2 lett. c) è stato considerato soltanto più l'importo a completamento del pro-rata su base annuale corrispondente al periodo in cui il personale nell'anno 2017 è stato in servizio;

- non comprende la decurtazione permanente dell'anno 2014 pari a -14.833,99 euro risultante dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, così come modificato dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013, operata a valere sulle risorse fisse e continuative in linea con quanto espressamente precisato dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 15 aprile 2016, in quanto la stessa, per espressa indicazione contenuta nella circolare RGS n. 15 del 16 maggio 2019 (conto annuale 2018), viene esposta separatamente nella sezione delle decurtazioni.

unico importo consolidato anno 2003	781.566,61
incrementi di natura stabile derivanti dai rinnovi contrattuali di livello nazionale successivi all'anno 2003	167.525,71
ulteriori incrementi di natura stabile successivi all'anno 2003	168.801,83
<b>TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2017</b>	<b>1.117.894,15</b>
decurtazione del Fondo Posizioni Organizzative con riferimento all'anno 2017 (finanziato a bilancio ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 21.05.2018)	-283.750,00
<b>TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017</b>	<b>834.144,15</b>

#### - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

Si tratta di incrementi di natura stabile introdotti dal CCNL 21 maggio 2018 e che, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL, della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12, non sono assoggettabili al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016").

Tali incrementi ammontano per l'anno 2019 complessivamente a **55.000,45 euro**, e sono di seguito dettagliati:

CCNL 21.05.2018 (periodo 2016-2018)		
Art. 67, c.2, lett. a)	Incremento annuo, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, di 83,20 euro per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2015. (€ 83,20 x 310 = 25.792,00 euro)	25.792,00
Art.67 c.2, lett. b)	Rideterminazione a regime dei differenziali progressioni economiche per incrementi stipendiali CCNL	29.208,45
<b>TOTALE INCREMENTI DI NATURA STABILE SUCCESSIVI AL 2017</b>		<b>55.000,45</b>

L'incremento previsto dall'art. 67 comma 2 lett. a), decorrente dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019, pari a 25.792,00 euro è stato quantificato riconoscendo l'importo di 83,20 euro su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015 computate per intero, in conformità alle indicazioni fornite dall'Aran al Comune di Zanica con nota n. 1650 del 27 febbraio 2019, indipendentemente dalla presenza in servizio di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (83,20 x 310 dipendenti, esclusi i dirigenti, come risultanti dalla tabella 1 del Conto Annuale 2015=25.792,00).

Il rinnovo contrattuale ha riconosciuto, inoltre, sull'anno 2018 incrementi stipendiali, a valere sulle risorse contrattuali nazionali, diversificati per posizione economica nelle varie categorie, come risultanti dalle tabelle allegate al CCNL, con le seguenti decorrenze: 1° marzo 2018 e 1° aprile 2018 (con il conglobamento dell'indennità vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010) e con il conseguente incremento dei differenziali stipendiali per posizione economica orizzontale nella categoria (PEO) a carico del Fondo risorse decentrate.

Per l'anno 2019, l'importo dei differenziali delle progressioni economiche orizzontali determinati dagli incrementi stipendiali del nuovo CCNL, pari a 29.208,45 euro, da far confluire nel Fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b), è stato

valorizzato a regime su 13 mensilità in conformità alle indicazioni Aran fornite al Comune di Rovigo tramite nota n. 11894 del 24 maggio 2018 nonché considerando il personale in servizio alle date di decorrenza degli incrementi con il criterio del *full time equivalent* sulla base dei riferimenti sopra richiamati, come risultante dal prospetto di calcolo riportato nell'allegato A della presente relazione.

- **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Si tratta di ulteriori risorse di natura stabile che, a differenza delle voci precedenti, sono suscettibili di variazione annuale per effetto dell'applicazione di specifiche disposizioni contrattuali. Di seguito si riporta con riferimento all'anno 2019 il dettaglio degli ulteriori incrementi di natura stabile successivi al 2017 (anno di consolidamento dell'Unico Importo Consolidato), complessivamente ammontanti in **24.290,23 euro**:

<b>CCNL 21.5.2018 (periodo 2016-2018)</b>		
Art. 67 c. 2 lett. c)	Importo annuo della retribuzione individuale anzianità (RIA) e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. anno 2018 = 5.625,87 euro (completamento del pro-rata dei cessati 2017); anno 2019 = 18.664,36 euro Totale = 24.290,23 euro	24.290,23
Art. 67 c. 2 lett. d)	Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.Lgs 165/2001 (riassorbimento incrementi retributivi attribuiti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi).	-
Art. 67 c. 2 lett. e)	Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della L. 205/2017.	-
Art. 67 c. 2 lett. f)	(solo per Regioni) Importo corrispondenti agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,20% del monte salari annuo della stessa dirigenza.	-
Art. 67 c. 2 lett. g)	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate.	-
Art. 67 c. 2 lett. h)	Risorse stanziate dagli enti alla componente stabile ai sensi del comma 5 lett a): incremento delle dotazioni organiche al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	-
<b>TOTALE</b>		<b>24.290,23</b>

**Sezione II - Risorse variabili**

Le risorse variabili sono caratterizzate da *incertezza, eventualità e variabilità nel tempo* e, pertanto, non possono essere consolidate ma devono essere determinate annualmente, potendo subire variazioni sia di carattere positivo che negativo. La quantificazione delle risorse variabili avviene sulla base delle fonti di finanziamento individuate e richiamate in dettaglio dall'art. 67 comma 3 CCNL 21.05.2018.

Le risorse variabili complessivamente pari a **842.558,57 euro** risultano scomponibili in due aggregati in funzione della successiva applicazione dei vincoli introdotti dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 (tetto 2016):

- risorse variabili soggette al limite
- risorse variabili non soggette al limite.

La suddivisione tra i due aggregati è stata fatta sulla base delle voci escludibili come precisate nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché dagli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti:

- economie del fondo risorse non utilizzate dall'anno precedente e rinviate all'anno successivo, in quanto rappresentano un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate (rientrano anche le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente)
- risorse derivanti da incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" (individuale e collettivo), da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'Amministrazione.

Nel corso dell'anno 2018 due deliberazioni della Corte dei Conti (Liguria n. 105/2018 e Friuli Venezia Giulia n. 40/2018) sono nuovamente intervenute sulla materia andando a delineare il quadro generale dei requisiti che le varie fattispecie di attività svolte dalle Amministrazioni devono possedere al fine di considerare le integrazioni del fondo risorse decentrate al di fuori dei vincoli posti nel tempo dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale, anche di natura accessoria. In particolare i requisiti individuati attengono a:

- copertura finanziaria tramite finanziamenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto che permetta alle Amministrazioni di conseguire un'entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti
- copertura delle ulteriori spese che l'Amministrazione deve eventualmente sostenere
- vincolo di destinazione per remunerare il personale coinvolto in tali attività.

Infine sulla base del documento Unioncamere, trasmesso in data 8 ottobre 2018 e successivamente aggiornato in data 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente le linee di indirizzo su "Fondo risorse decentrate nelle Camere di commercio: costituzione ed utilizzo" nonché lo schema di costituzione ed utilizzo delle risorse, le voci di natura variabile da escludere dal confronto sono le seguenti:

- art. 67 comma 3 lett. a): introiti derivanti dall'art. 43 L. 449/1997, nei limiti procedurali e quantitativi previsti nello stesso articolo, secondo le causali introdotte dall'art.4 comma 4 CCNL 5.10.2001
- art. 67 comma 3 lett. b): risparmi conseguiti per effetto di piani di razionalizzazione
- art. 67 comma 3 lett. c): risorse previste da specifiche disposizioni di legge
- art. 67 comma 3 lett. e): risparmi di straordinario anno precedente
- art. 68 comma 1 ultimo periodo: risparmi risorse stabili non utilizzati in anni precedenti.

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci di finanziamento di natura variabile riferite all'anno 2019:

<b>CCNL 21.5.2018 (periodo 2016-2018)</b>		
Art. 67 c. 3 lett. a)	Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 c. 1 lett. d) CCNL 1.4.1999 come modificato dall'art. 4 comma 4 CCNL 5.10.2001 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	-
Art. 67 c. 3 lett. d)	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindi giorni. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio.	5.996,29
Art. 67 c. 3 lett. f)	Risorse di cui all'art. 54 CCNL 14.9.2000 (Messi notificatori), con i vincoli di destinazione ivi indicati	-
Art. 67 c. 3 lett. g)	Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	-
Art. 67 c. 3 lett. h)	Importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4: Incremento massimo pari all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota della dirigenza, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa Monte salari aggiornato con det. 221/A-SG del 5/12/2014 1997 = 6.610.266,92 euro	79.323,20
Art. 67 c. 3 lett. i) Art. 67 c. 5 lett. b) Art. 67 c. 10	Importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5 lett. b): per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5 lett. b), le Camere di commercio, ivi	636.761,29

	comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs 219/2016 (art. 67 comma 10).	
Art. 67 c. 3 lett. j)	(solo per Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane) Importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi della stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi	-
Art. 67 c. 3 lett. k)	Integrazioni alla componente variabile del fondo – a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi – limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e)	-
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>		<b>722.080,78</b>
Art. 67 c. 3 lett. a)	Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 c. 1 lett. d) CCNL 1.4.1999 come modificato dall'art. 4 comma 4 CCNL 5.10.2001 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	33.346,43
Art. 67 c. 3 lett. b)	Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011	-
Art. 67 c. 3 lett. c)	Risorse derivanti disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	-
Art. 67 c. 3 lett. e)	Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1.4.1999. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo.	64.399,96
Art. 68 c. 1 ultimo periodo	Eventuali risorse residue, di cui all'art. 67 commi 1 e 2 (stabili) non integralmente utilizzate in anni precedenti.	22.731,70
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>		<b>120.478,09</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>842.558,87</b>

Con riferimento all'integrazione di cui all'art. 67 comma 3 lett. a) CCNL 21.5.2018 si precisa che la stessa afferisce alle risorse derivanti dall'applicazione della disciplina ex art. 43 comma 4 L. 449/1997, come riportata anche nell'art. 4 comma 4 lett. c) CCNL 5.10.2001, riguardante *"i contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni verso terzi paganti non connesse a garanzia dei diritti fondamentali"*.

Si tratta in particolare dell'attività di verbalizzazione dei concorsi a premio svolta, ai sensi dell'art. 9 del DPR 430/2001, da funzionari camerali delegati dal Responsabile della Tutela del consumatore e della Fede Pubblica, in alternativa ai notai, a fronte della quale l'ente introita un corrispettivo di natura commerciale non predeterminato *ex lege*. Per tale attività, inoltre, risultano rispettati tutti i prescritti requisiti al fine di considerare la relativa integrazione al di fuori dei vincoli posti sulla crescita del fondo accessorio e pertanto la somma che verrà quantificata ad integrazione del fondo 2019 continuerà ad essere esclusa dall'assoggettamento al limite 2016, in linea anche alle indicazioni contenute nel documento Unioncamere-MEF-MISE richiamato più sopra.

Si fa presente, inoltre, che in data 13 novembre 2018 è pervenuta la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 388298 del 12 novembre 2018 avente ad oggetto *"Esiti dei lavori del Tavolo tecnico congiunto MEF, MISE e Unioncamere su tematiche relative ad istituti contrattuali oggetto di rilievo nelle verifiche ispettive"* con la quale sono stati forniti alcuni orientamenti e indicazioni operative, condivise anche dal Ministero dell'Economie e delle Finanze, al fine di favorire un comportamento omogeneo da parte delle camere di commercio con riferimento alla gestione e all'applicazione degli istituti contrattuali oggetto di rilievo nelle verifiche ispettive. Nella stessa sono fornite in particolare alcune indicazioni in merito ai *"Concorsi e operazioni a premio"* che risultano rispettate dalla Camera di commercio di Torino in quanto:

- l'integrazione del fondo risorse decentrate avviene ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera a) del CCNL 21 maggio 2018 (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 comma 1 lettera d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4 comma 4 del CCNL 5.10.2001) a titolo di *"contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi pagamenti, non connesse a garanzia dei diritti fondamentali"*
- il *quantum* che viene fatto confluire nelle risorse decentrate, come stabilito nella Disposizione Gestionale del Segretario Generale n. 30 del 16 agosto 2004, è pari al 50% dei corrispettivi netti introitati dai soggetti promotori richiedenti la prestazione dedotti i costi sostenuti, quantificati

in una percentuale del 3% del contributo complessivo (IVA esclusa). L'importo così definito viene inoltre valorizzato al netto degli oneri riflessi dovuti a carico del datore di lavoro (contributi previdenziali, assistenziali e Irap)

- l'ammontare così confluito tra le risorse decentrate viene utilizzato, sulla base di quanto definito in contrattazione decentrata integrativa, per remunerare il personale coinvolto nella specifica attività in esame.

L'introito contabilizzato al conto 313011 per l'attività commerciale di verbalizzazioni concorsi a premio, come risultante dal partitario estratto in data 18 febbraio 2020, è pari a 91.340,00 euro.

L'integrazione delle risorse decentrate che ne consegue, pari a 33.346,43 euro, è stata quantificata in applicazione delle modalità previste da ultimo nella Disp. Gest. SG n. 30 del 16 agosto 2004 (50% dei corrispettivi netti introitati dai soggetti promotori richiedenti la prestazione dedotti i costi sostenuti, quantificati in una percentuale del 3% del contributo complessivo (IVA esclusa), come di seguito dettagliato:

Introito contabilizzato al 18 febbraio 2020	91.340,00
- costi 3%	-2.740,20
Introiti al netto dei costi	88.599,80
50% degli introiti al netto dei costi	44.299,90
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro (33,1%)	-10.953,47
<b>Integrazione art. 67 c. 3 lett. a) CCNL 21.5.2018</b>	<b>33.346,43</b>

Con riferimento alle risorse variabili di natura discrezionale, le quali necessitano di un apprezzamento dell'organo di direzione politica, la Giunta, in ordine ad eventuali risorse aggiuntive per il conseguimento di obiettivi dell'ente al fine di sostenere i trattamenti accessori del personale, si precisa che per l'anno 2019 la Giunta, con deliberazione n. 5 del 21 gennaio 2019, ha approvato gli obiettivi dell'Ente contenuti nel Piano Performance la cui realizzazione consentirà, a consuntivo, un legittimo incremento delle risorse. Ha, inoltre, stabilito con deliberazione n. 61 del 1° aprile 2019 l'ammontare di tale incremento in un importo massimo non superiore a quello complessivamente previsto lo scorso anno (764.223,60 euro), disponendo, in ogni caso, l'automatica compressione di tale ammontare fino al raggiungimento del limite 2016 previsto ai sensi dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017 (art. 67 comma 3 lett. i) e c. 10 CCNL 21.5.2018).

Stabilito, pertanto, di quantificare l'integrazione di cui all'art. 67 comma 3 lett. i), sulla base delle indicazioni dettata dalla Giunta, in un importo fino a concorrenza del limite 2016 (2.147.297,17 euro, si veda la sezione III - decurtazioni del Fondo), ottenuto per differenza rispetto alle altre voci costituenti trattamento economico accessorio per il personale non dirigente già definite e assoggettate al suddetto limite, e comunque entro l'importo massimo di 764.223,60, l'importo che ne scaturirebbe è pari a **636.761,29 euro** (2.147.297,17-858.434,38-(-14.833,99)-5.996,29-79.323,20-318.850[P.O.]-262.766,00[Fondo straordinari]=636.761,29 euro).

Si fa presente che tale ammontare massimo di integrazione del fondo risorse decentrate con risorse aggiuntive correlate agli obiettivi di ente tiene conto, sulla base del criterio individuato dalla Giunta, della ridefinizione delle risorse a bilancio destinate al Fondo Posizioni Organizzative effettuata con determinazione n. 85 del 17 maggio 2019 e viene in ogni caso quantificato e reso effettivamente disponibile all'interno del fondo risorse decentrate a consuntivo, soltanto successivamente alla verifica del positivo raggiungimento di tali obiettivi e ferma restando la puntuale quantificazione delle risorse correlate a ciascun obiettivo sulla scorta dei criteri definiti.

Con deliberazione n. 210 del 16 dicembre 2019 la metodologia adottata dall'ente a tale fine è stata complessivamente rivista insieme all'intero sistema di valutazione e verrà applicata a partire dall'anno 2020. Per consuntivare, invece, gli obiettivi di ente dell'anno 2019 ai fini dell'integrazione di risorse aggiuntive per l'incentivazione del personale non dirigente si è ritenuto di applicare la precedente metodologia come illustrata da ultimo con deliberazione n. 154 del 15 ottobre 2018, in base alla quale la puntuale quantificazione dell'ammontare da rendere effettivamente disponibile per ciascun obiettivo deve avvenire in termini di rilevanza dei risultati attesi e conseguiti, impegno richiesto al personale coinvolto, incremento di produttività e/o qualità del servizio, eventuali introiti e/o risparmi di spesa realizzati/conseguiti nonché beneficio/risparmio generato per imprese ed utenti.

La valorizzazione economica dei risultati conseguiti dall'ente, nonché degli obiettivi operativi ad essi correlati, è stata quantificata per ciascun obiettivo in relazione alla percentuale di raggiungimento, come risultante dalla deliberazione n. 48 del 19 maggio 2020 di approvazione dei risultati degli



obiettivi di ente 2019, risultata pari al 100% per tutti gli obiettivi ad eccezione degli obiettivi n. 1 (95%), n. 5 (75%) e n. 6 (88%).

La Giunta in data odierna ha verificato e rendicontato il livello di raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e, avvalendosi delle risultanze esposte nella Relazione sulla Performance 2019 nonché delle informazioni fornite da ciascun dirigente in relazione agli obiettivi/progetti/iniziative di propria competenza, ha quantificato e reso effettivamente disponibile l'integrazione di risorse aggiuntive discrezionali per il personale non dirigente, ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett. i) CCNL 21.5.2018 che rimanda all'art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 21.5.2018, nell'ammontare di 636.761,29 euro (fermo restando il rispetto del limite 2016 di cui all'art. 23 comma del D.Lgs 75/2017).

Il ritorno certo, oggettivo e documentato della qualità e quantità delle attività intraprese per il raggiungimento degli obiettivi è stato consuntivato anche sotto il profilo economico finanziario, valorizzando i risparmi organizzativi / gli specifici introiti ottenuti nonché l'apporto del personale coinvolto in termini di costo medio di categoria d'inquadramento per il tempo dedicato. Si evidenzia, al riguardo, che il personale incaricato di Posizione Organizzativa, pur avendo contribuito al raggiungimento degli obiettivi, non è stato considerato ai fini dell'integrazione delle risorse aggiuntive discrezionali in quanto non diretto destinatario di tali eventuali risorse, considerato inoltre che a decorrere dall'anno 2018 il Fondo P.O. è fuoriuscito dal fondo risorse decentrate per essere spostato a carico del bilancio dell'ente su disposizione del nuovo CCNL.

Nell'ambito delle risorse variabili rientrano anche le eventuali risorse residue di natura stabile non utilizzate in anni precedenti sulla base della disciplina prevista dall'art. 68 c. 1 ultimo periodo CCNL 21.5.2018. In relazione a tale voce si precisa che i risparmi di risorse decentrate stabili dell'anno 2018 sono pari a zero in quanto, come previsto dall'art. 3 del contratto decentrato integrativo annualità 2018, sottoscritto il 21 dicembre 2018, tutti i risparmi di pagamento delle voci stabili e variabili del medesimo anno, assunte al netto della decurtazione della retribuzione accessoria per i periodi di assenza per malattia fino a 10 giorni in base all'art. 71 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, sono destinati ad erogare i premi correlati alla performance organizzativa e individuale. Pertanto non ci saranno risparmi dell'anno 2018 di natura stabile ad integrazione delle risorse decentrate 2019.

Si precisa infine che anche nell'anno 2019 viene appostata una-tantum, tra le risorse residue non utilizzate in anni precedenti, così come previsto dalla nota Aran n. 23668 del 30 ottobre 2012 e dal parere RAL1830 del 3 marzo 2016, la seconda quota pari 22.731,70 euro corrispondente ad un quarto dell'importo complessivamente accantonato, con determinazione n. 223/A-SG del 17 novembre 2017 al conto 261008 - Fondo retribuzione accessoria anni precedenti, a titolo di differenze positive esclusivamente di natura stabile risultanti dalla ricognizione dei fondi effettuata per gli anni 2012-2015 ( $90.926,80 \times 25\% = 22.731,70$  euro).

### Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Per giungere a determinare il totale delle risorse decentrate per l'anno 2019 occorre apportare all'importo complessivo di 1.755.993,70 euro, risultante dalla sommatoria delle due sezioni precedenti, le seguenti decurtazioni riguardanti:

1. l'applicazione della decurtazione permanente dell'anno 2014 di cui all'art. 1 comma 456 della L. 147/2013, da esporre separatamente rispetto all'Unico Importo Consolidato anno 2017 sulla base delle indicazioni contenute nella circolare RGS n. 15 del 16 maggio 2019 (conto annuale 2018);
2. l'applicazione del vincolo previsto dall'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017.

Per quanto concerne la prima decurtazione da operare occorre considerare la decurtazione permanente relativa all'anno 2014 di parte stabile, ancora vigente, come riconteggiata in sede di ricognizione dei fondi risorse decentrate 2012-2016 di cui all'allegato A), pari a **14.833,99 euro**, in applicazione dei vincoli in materia di contenimento delle spese del personale previsti dall'art. 9 c. 2-bis D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art. 1 c. 456 della L. 147/2013, in base al quale "a decorrere dal 1° 1.2011 e sino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

In relazione all'applicazione del vincolo in esame il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito delle indicazioni nella circolare n. 8 del 2 febbraio 2015 con la quale è stato chiarito che "a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, (...) devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014 per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis (quindi sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014)", nonché nelle successive circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2015 e n. 13 del 15 aprile 2016 che precisano che "la decurtazione permanente da applicare ai fondi per la contrattazione integrativa dal 2015 in avanti è la somma delle due decurtazioni effettuate nel 2014 come determinate in applicazione della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011". La circolare 13/2016, in particolare, chiarisce che tale decurtazione deve avvenire, per la sua natura fissa e ricorrente, dalle risorse fisse e continuative.

Con riferimento, invece, alla seconda decurtazione, l'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236 della L.208/2015 è abrogato".

L'ammontare delle risorse accessorie da assoggettare al vincolo viene determinato tenendo conto:

- delle nuove disposizioni contenute nell'art. 67 comma 7 CCNL 21.5.2018 in ordine all'applicazione del vincolo sull'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate dell'anno e su quelle destinate a carico del bilancio, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del medesimo CCNL, al Fondo Posizioni Organizzative
- della recente deliberazione Corte dei Conti Lombardia n. 356 del 17 dicembre 2018 con la quale è stato chiarito che anche il fondo per lavoro straordinario deve essere assoggettato al vincolo in esame e pertanto rientra nel limite del trattamento accessorio complessivo che non deve superare il corrispondente importo dell'anno 2016
- della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL, della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base alle quali gli incrementi di natura stabile introdotti dal rinnovo contrattuale non sono assoggettabili al limite 2016
- delle medesime indicazioni fornite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché degli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti in ordine alle voci "escludibili"
- nonché delle indicazioni contenute nel documento Unioncamere, aggiornato al 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico, ed esposte nella sezione precedente.

L'applicazione del vincolo sull'ammontare delle risorse accessorie così determinato, non comporta alcuna decurtazione al fondo 2019, come di seguito verificata:

Risorse fisse soggette al limite (al netto della decurtazione permanente 2014)	843.600,39	
Risorse variabili soggette al limite	722.080,78	
Fondo Posizioni Organizzative (a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 15 c. 5) come ridefinito con determinazione n. 85 del 17 maggio 2019	318.850,00	
Fondo Straordinario	262.766,00	
<b>Totale da assoggettare al vincolo art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017</b>		<b>2.147.297,17</b>
Risorse decentrate costituenti il limite 2016 (come risultanti da ultimo dalla ricognizione effettuata con determinazione n. 223/A-SG del 17 novembre 2017)	1.884.531,17	
Fondo Straordinario 2016 (stanziamenti di bilancio conti 321002 e 321003)	262.766,00	
<b>Limite anno 2016</b>		<b>2.147.297,17</b>
<b>Decurtazione</b>	-	-

## Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione **898.600,84 euro** (totale sezione I pari a 913.434,83 euro meno la decurtazione permanente anno 2014 di cui all'art. 1 c. 456 L. 147/2013 quantificata nella sezione III pari a -14.833,99 euro)
- Totale risorse variabili sottoposto a certificazione **842.558,87 euro** (totale sezione II pari a 842.558,87 euro meno la decurtazione quantificata nella sezione III pari a zero euro)
- Totale Fondo sottoposto a certificazione  
Il totale delle risorse decentrate per l'anno 2019 del personale non dirigente è pari a complessivi **1.741.159,71 euro** (totale sezioni I, II e III).

## Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nulla da rilevare.

## Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Si rimanda alla Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria del 21 novembre 2019, redatta a corredo dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo relativo al triennio 2019-2021, che è stata sottoposta alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 2 dicembre 2019.

A completamento di quanto già illustrato in quella sede, tenuto conto delle successive integrazioni del fondo risorse decentrate come illustrate nel Modulo I, viene di seguito aggiornata la destinazione delle risorse disponibili sulla base dei criteri generali di ripartizione contenuti nel citato contratto collettivo integrativo sottoscritto il 9 dicembre 2019.

## Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste di utilizzo del fondo risorse decentrate la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo.

Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolata e/o storica sono le seguenti:

Progressioni economiche orizzontali storiche	650.018,77
Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	135.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>785.018,77</b>

Conseguentemente, nel rispetto della procedura individuata dall'art. 68 del CCNL 21.5.2018, le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa sono determinate decurtando dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali di progressione economica in godimento dal personale, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.1.2004).

Risorse stabili	898.600,84
Risorse variabili	842.558,87
Decurtazioni	-14.833,99

<b>Totale Fondo risorse decentrate</b>	<b>1.741.159,71</b>
- Progressioni economiche orizzontali storiche	- 650.018,77
- Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	- 135.000,00
<b>Risorse disponibili per la contrattazione decentrata integrativa</b>	<b>956.140,94</b>
di cui risorse stabili	113.582,07
di cui risorse variabili	842.558,87

### Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Progressioni economiche orizzontali	113.582,07
Indennità per specifiche responsabilità	106.346,43
Indennità condizioni di lavoro e compenso in giorno di riposo settimanale	1.900,00
Premi correlati alla performance organizzativa	293.724,98
Premi correlati alla performance individuale	440.587,46
<b>TOTALE</b>	<b>956.140,94</b>

Le risorse complessivamente disponibili per l'erogazione dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale, sulla base dei criteri contenuti nel contratto collettivo integrativo sottoscritto il 9 dicembre 2019, vengono di seguito definite tenendo conto anche dei risparmi di pagamento nell'utilizzo delle altre voci accessorie dell'anno stesso.

#### RISPARMI RISORSE DECENTRATE 2019 CHE INTEGRANO QUELLE DELL'ANNO 2020 PERSONALE NON DIRIGENTE

	NATURA	DESTINAZIONI 2019	SOMME PAGATE	RISPARMI MALATTIA NON UTILIZZABILI ai sensi dell'art. 71 DL 112/2008 convertito in L 133/2010	RISPARMI 2019
P.E.O. STORICHE	stabile	650.018,77	614.157,16		35.861,61
P.E.O. LIBERE	stabile	113.582,07	113.336,34		245,73
COMPARTO RISORSE	stabile	135.000,00	120.256,88	1.503,73	13.239,39
COMPENSO INCENTIVANTE	variabile	734.312,44	6.305,55		728.006,89
INDENNITA' CASSA, RISCHIO E DISAGIO	variabile	700,00	622,32		77,68
COMPENSO IN GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE	variabile	1.200,00	664,58		535,42
INDENNITA' E COMPENSI COLLEGATI AL GRADO DI RESPONSABILITA'	variabile	106.346,43	85.730,49	706,44	19.909,50
<b>TOTALE</b>		<b>1.741.159,71</b>	<b>941.073,32</b>	<b>2.210,17</b>	<b>797.876,22</b>

↓  
SOMMA DISPONIBILE PER CORRESPONSIONE COMPENSO INCENTIVANTE 2019

RETRIBUZIONE POSIZIONE P.O.	bilancio	262.250,00	253.578,79	2.023,36	6.647,85
RETRIBUZIONE RISULTATO P.O.	bilancio	56.600,00	584,33	-	56.015,67
<b>TOTALE FONDO P.O. (a carico del bilancio)</b>	<b>bilancio</b>	<b>318.850,00</b>	<b>254.747,45</b>	<b>2.023,36</b>	<b>62.079,19</b>

### Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente con riferimento all'anno 2019

#### Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

- Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo  
**785.018,77 euro** (totale sezione I)
- Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo  
**956.140,94 euro** (totale sezione II)
- Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare  
Parte non pertinente con riferimento all'anno 2019 (totale sezione III)
- Totale definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione  
Il totale delle destinazioni di risorse decentrate per l'anno 2019 del personale non dirigente è pari a complessivi **1.741.159,71 euro** (totale sezioni I, II e III).

#### Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente con riferimento all'anno 2019

#### Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Sezione invariata rispetto alla relazione tecnico-finanziaria del 21 novembre 2019.

#### Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione delle risorse decentrate. Anno 2019 e confronto con le corrispondenti risorse dell'anno 2018. Camera di commercio di Torino.

COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE				
	ANNO 2019	ANNO 2018	differenza 2019-2018	ANNO 2016 (per memoria)*
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	834.144,15	834.144,15	-	
Incrementi contrattuali ex art. 67 CCNL 21.5.2018, di cui:	55.000,45	24.346,54	+30.653,91	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. a): 83,20 euro per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 (dal 2019)	25.792,00	-	+25.792,00	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. b): aumenti differenziali progressioni economiche derivanti dal rinnovo contrattuale	29.208,45	24.346,54	+4.861,91	
Altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità ex art. 67 CCNL 21.5.2018, di cui:	24.290,23	5.625,87	+18.664,36	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. c): retribuzione individuale di anzianità (RIA)/assegni ad personam del personale cessato dal 2017	24.290,23	5.625,87	+18.664,36	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. e): risorse per personale trasferito	-	-		
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. g): risorse da stabile riduzione del fondo straordinario	-	-		
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. h) e c. 5 lett. a): risorse per personale assunto su posti di nuova istituzione a seguito della rideterminazione D.O.	-	-		
<b>TOTALE RISORSE PARTE FISSA</b>	<b>913.434,83</b>	<b>864.116,56</b>	<b>+49.318,27</b>	<b>1.115.404,88</b>

<b>RISORSE VARIABILI CCNL 21.5.2018</b>				
Poste variabili sottoposte al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, di cui:	722.080,78	775.212,47	-53.131,69	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. a): introiti art. 43 L. 449/1997 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	-	-	-	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. d): retribuzione individuale di anzianità (RIA)/assegni ad personam del personale cessato nell'anno precedente per la quota non corrisposta	5.996,29	639,87	-5.356,42	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. h) e c. 4: fino ad un massimo dell'1,2% monte salari 1997 con capacità di spesa a bilancio	79.323,20	79.323,20	-	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. i) e c. 5 lett. b): risorse correlate ad obiettivi di ente del Piano Performance	636.761,29	695.249,40	-58.488,11	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. k): risorse pro-rata personale trasferito in corso d'anno	-	-	-	
Poste variabili non sottoposte al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, di cui:	120.478,09	116.529,56	+3.948,53	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. a): introiti art. 43 L. 449/1997 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	33.346,43	42.224,52	-8.878,09	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. b): risparmi da piani di razionalizzazione art. 16 cc. 4-6 DL 98/2011	-	-	-	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. c): risorse da specifiche disposizioni di legge	-	-	-	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. e): risparmi anno precedente fondo straordinario	64.399,96	51.573,34	+12.826,62	
CCNL 21.5.2018 art. 68 c. 1 ultimo periodo: risparmi risorse stabili anni precedenti	22.731,70	22.731,70	-	
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>842.558,87</b>	<b>891.742,03</b>	<b>-49.183,16</b>	<b>969.853,58</b>
<b>DECURTAZIONI RISORSE DECENTRATE**</b>				
Decurtazione di parte stabile pari a quella complessiva operata nell'anno 2014	-14.833,99	-14.833,99	-	-14.833,99
Decurtazione per tetto 2015 e riduzione personale in servizio - art. 1 c. 236 L. 208/2015	-	-	-	-58.182,44
Decurtazione per tetto 2016 - art. 23 D.Lgs 75/2017	-	-	-	-
<b>TOTALE DECURTAZIONI RISORSE DECENTRATE</b>	<b>-14.833,99</b>	<b>-14.833,99</b>	<b>-</b>	<b>-73.016,43</b>
<b>RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE</b>				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	913.434,83	864.116,56	+49.318,27	1.115.404,88
Risorse variabili	842.558,87	891.742,03	-49.183,16	969.853,58
Decurtazioni	-	-14.833,99	-	-73.016,43
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE</b>	<b>1.741.159,71</b>	<b>1.741.024,60</b>	<b>+135,11</b>	<b>2.012.242,03</b>

\*La colonna relativa all'anno 2010 prevista dallo schema RGS della circolare 25/2012 viene sostituita con l'anno 2016 divenuto il nuovo anno di riferimento ai fini delle decurtazioni delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

\*\*La tabella è stata integrata con le indicazioni delle decurtazioni stabili da apportare dal 2015 (di cifra pari a quelle complessive decurtate nel 2014), di quella prevista per il 2016 dall'art. 1 c. 236 L. 208/2015 e di quella prevista a decorrere dall'anno 2017 dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017

Tabella 2 – Schema generale riassuntivo delle destinazioni delle risorse decentrate. Anno 2019 e confronto con le corrispondenti risorse dell'anno 2018. Camera di commercio di Torino.

DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE				
	ANNO 2019	ANNO 2018	differenza 2019-2018	ANNO 2016 (per memoria)*
<b>DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b>				
Progressioni economiche già attribuite	650.018,77	689.548,35	-39.529,58	653.923,55
Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	135.000,00	135.000,00	-	147.000,00
Indennità e compensi collegati al grado di responsabilità				
Indennità cassa, rischio e disagio				1.300,00
Compenso di produttività	-	-	-	
<b>TOTALE DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b>	<b>785.018,77</b>	<b>824.548,35</b>	<b>-39.529,58</b>	<b>802.223,55</b>
<b>DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b>				
Indennità di comparto (quota a carico risorse dec.)	-	-	-	-
Progressioni economiche (quota disponibile per nuove attribuzioni)	113.582,07	-	113.582,07	8.677,59
Retribuzione di posizione e di risultato incaricati di Posizione Organizzativa (**)	-	-	-	273.000,00
Retribuzione di posizione e di risultato incaricati di Alta Professionalità (**)	-	-	-	14.884,47
Indennità e compensi collegati al grado di responsabilità	106.346,43	115.000,00	-8.653,57	122.250,00
Indennità correlata alle condizioni lavoro e compenso in giorno di riposo settimanale	1.900,00	1.000,00	+900,00	-
Premi correlati alla performance organizzativa	293.724,98	800.476,25	-66.163,81	822.887,94
Premi correlati alla performance individuale	440.587,46			
<b>TOTALE DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b>	<b>956.140,94</b>	<b>916.476,25</b>	<b>+39.664,79</b>	<b>1.241.700</b>
<b>(eventuali) DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE</b>				
Parte non pertinente con riferimento all'anno 2019	-	-	-	-
<b>TOTALE (eventuali) DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESTINAZIONI RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE</b>				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	785.018,77	824.548,35	-39.529,58	802.223,55
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	956.140,94	916.476,25	+39.664,69	1.241.700,00
(eventuali) Destinazioni ancora da regolare	-	-	-	-
<b>TOTALE DESTINAZIONI RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE</b>	<b>1.071.159,71</b>	<b>1.741.024,60</b>	<b>+135,11</b>	<b>2.043.923,55 (***)</b>

\*La colonna relativa all'anno 2010 prevista dallo schema RGS della circolare 25/2012 viene sostituita con l'anno 2016 divenuto il nuovo anno di riferimento ai fini delle decurtazioni delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

\*\*Il Fondo retribuzioni di posizione e di risultato degli incaricati di Posizione Organizzativa (importo destinato) e Alta Professionalità (importo utilizzato) dell'anno 2017 è stato decurtato dal Fondo risorse decentrate 2018 in applicazione del CCNL 21.5.2018 così come illustrato nella relazione tecnico-finanziaria del 20 novembre 2018.

\*\*\*Eccedenza di risorse decentrate anno 2016 erroneamente costituite pari a 31.681,52 euro, accertata con det. 223/A-Sg del 17 novembre 2017, recuperata integralmente in un solo anno mediante corrispondente riduzione del fondo risorse decentrate dell'2017.

*Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio*

L'importo complessivo del fondo risorse decentrate come esposto nel Modulo I risulta interamente imputato a bilancio 2019, come esposto nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria del 21 novembre 2019.

Si precisa che l'ammontare di risorse aggiuntive discrezionali reso disponibile dalla Giunta in data odierna ha già trovato la necessaria copertura nell'ambito del bilancio d'esercizio 2019 e che la quota parte del fondo risorse decentrate non ancora pagato a fine anno 2019 (comprensivo delle risorse aggiuntive), considerato entro i limiti del 2016, è stato accantonato, con determinazione n. 52/A-SG del 17 marzo 2020, al conto 244003 - Debiti per risorse decentrate nell'ambito delle scritture di chiusura del bilancio 2019.

Torino, 9 giugno 2020



## **VERBALE N. 5/2020**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dai signori VITALE dott. Michele – Presidente, GRECO dott. Massimo (assente giustificato) e SUPPORTA dott.ssa Francesca si è riunito il giorno 9 giugno 2020 alle ore 10:00 presso una sala del piano nobile di Palazzo Birago, in Via Carlo Alberto 16, per discutere i seguenti argomenti:

- 1) OMISSIS**
- 2) OMISSIS**
- 3) Risorse decentrate del personale non dirigente della Camera di Commercio di Torino: integrazione costituzione anno 2019**

**1)**

omissis...

**2)**

...omissis...

Il Collegio sospende i lavori alle ore 11:15 per partecipare alla seduta di Giunta.

Il Collegio riprende i lavori alle ore 12:45.

- 3)** Per esaminare il punto 3 il Collegio si collega in videoconferenza con la dott.ssa Calvo Loredana

Il Collegio

- vista l'integrazione della relazione tecnico-finanziaria sulle risorse decentrate per il personale non dirigente dell'anno 2019
- preso atto dell'integrazione del fondo risorse decentrate dell'importo di 33.346,43 euro, effettuata con determinazione n. 46/A-SG del 3 marzo 2020, conseguente alla quantificazione definitiva, a conclusione dell'anno di rilevazione e comunque entro la chiusura del bilancio d'esercizio, delle risorse di cui all'art. 67 comma 3 lett. a) del CCNL 21 maggio 2018 a titolo di quota parte degli introiti definitivi derivanti dall'attività di verbalizzazione dei concorsi a premio dell'anno 2019
- preso atto della quantificazione totale e definitiva delle risorse decentrate anno 2019, comprensiva dell'integrazione apportata, rispetto alla costituzione provvisoria di luglio 2019, a titolo di risorse aggiuntive discrezionali, rese disponibili dalla Giunta a seguito dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi dell'ente risultante dalla Relazione Performance e dalle schede di consuntivazione approvate dalla stessa in data odierna, ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett. i) CCNL 21.5.2018 che rimanda all'art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 21.5.2018, quantificate nel rispetto del limite 2016 di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017
- vista la conformità della costituzione del fondo 2019 alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori
- vista l'integrale copertura nel bilancio 2019 dell'importo complessivo del fondo risorse decentrate personale non dirigente

esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019.

La riunione termina alle ore 13:00.

VITALE dott. Michele

GRECO dott. Massimo  
(per presa visione e accettazione)

SUPPORTA dott.ssa Francesca